



CODICE DEONTOLOGICO E DI AUTODISCIPLINA DEL MEDIATORE FAMILIARE

1. La mediazione familiare rappresenta un processo di gestione dei conflitti attraverso cui le parti attrici di una disputa familiare, guidate da un terzo imparziale, qualificato e specificamente formato – il Mediatore Familiare – attivamente persegono e raggiungono un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi di ciascuna delle persone coinvolte. Il Mediatore Familiare, pertanto, agisce nelle situazioni familiari conflittuali in modo da facilitare la ricerca di soluzioni dei conflitti condivise dalle parti in lite, che mantengono il potere decisionale anche nel caso in cui l'invio alla mediazione sia avvenuto da parte di un'autorità giudiziaria. La mediazione familiare è un percorso volontario e libero a cui nessuna delle parti può essere costretta a partecipare. Alla luce delle normative nazionali (L. 54/2006) e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in leggi dello Stato (New York 1989, Strasburgo 1996) il Mediatore Familiare uniforma il proprio operato al perseguitamento del superiore interesse dei minori eventualmente coinvolti nelle dispute e nei conflitti della famiglia.
2. Possono svolgere la professione di Mediatore Familiare le persone che si siano specificamente formate attraverso la frequenza di corsi di formazione teorico/pratici rispondenti agli standard formativi fissati dal Forum Europeo di Mediazione Familiare. I mediatori iscritti nel registro professionale del Polo Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione si impegnano a svolgere annualmente corsi di aggiornamento in materie inerenti la mediazione familiare per un minimo di 10 ore complessive.
3. Il Mediatore Familiare si impegna ad assicurare ai propri clienti un intervento qualificato e competente, improntato all'imparzialità e all'equanimità. Il Mediatore guiderà invece i propri clienti nella definizione dei propri problemi e conflitti, nella discussione e nella ricerca di soluzioni, avendo pieno rispetto dell'individualità, delle idee e dei valori di ciascuno. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Mediatore non cerca mai di imporre il proprio punto di vista, o di far prevalere le idee e le soluzioni di una parte sull'altra. Il Mediatore inoltre non deve accettare regali, prestiti, favori o altri privilegi né dalle parti, né dai loro legali, né da altra persona direttamente o indirettamente coinvolta con le parti o con il processo di mediazione.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Mediatore Familiare deve uniformare la propria condotta a principi di deontologia ed etica professionale. Di conseguenza il Mediatore Familiare non può e non deve:
 - intervenire in casi che coinvolgano persone con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti personali (familiari, amici, colleghi, ecc.);



- intervenire in casi in cui abbia interessi personali o che possano costituire un conflitto di interesse, anche solo potenziale;
- intervenire quale Mediatore Familiare in situazioni in cui sia già stato professionalmente coinvolto con altro ruolo (es. come legale o psicoterapeuta), anche per questioni che non riguardano direttamente l'attuale mediazione;
- fornire servizi o prestazioni professionali di tipo diverso dalla Mediazione Familiare (es. pareri legali o consulenze psicologiche), neanche su espressa richiesta di una o entrambe le parti o qualora ne ravvisi la necessità o l'urgenza. In questi casi provvederà a rinviare le parti ai propri difensori o ad altri professionisti dandone esplicita e chiara motivazione;
- fare pressioni al fine di ottenere l'adesione delle parti ad accordi che non siano frutto di un processo libero e concordato.

5. Già nel corso del primo incontro, il Mediatore Familiare è tenuto ad informare gli utenti circa le regole, le modalità e gli obiettivi del percorso di Mediazione che si accingono ad intraprendere. I clienti devono essere altresì resi edotti circa la durata e le metodiche della Mediazione, oltre che dei costi che la stessa comporterà. Le modalità di pagamento e l'eventuale ripartizione delle spese vengono concordate in questa prima fase. Le informazioni riguarderanno inoltre le specifiche caratteristiche del suo intervento rispetto a quelli di eventuali altri operatori coinvolti nella controversia (avvocati, consulenti, servizi sociali, giudice, ecc.). Il Mediatore Familiare ha anche cura di informare fin da subito le parti del fatto che la partecipazione alla Mediazione è libera e che nessun organo giuridico può loro imporre coattivamente la partecipazione al processo. Infine il Mediatore ha sempre cura di informare le parti del fatto che, qualora dalla Mediazione dovesse originare un accordo (in forma verbale o scritta) lo stesso potrà essere sottoscritto dalle parti previa approvazione dei rispettivi legali. In nessun caso il Mediatore potrà presentare ad alcuno (giudice, CTU, servizi, ecc.) quanto emerso e concordato attraverso la Mediazione Familiare, salvo diverso accordo con le parti e i rispettivi legali.

6. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali e sensibili, il Mediatore Familiare è tenuto al segreto professionale e a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò che concerne l'esercizio della sua professione più specificamente il Mediatore Familiare dovrà:

- conservare con cura e usando le necessarie cautele tutta la documentazione relativa ai clienti e ai processi di mediazione (appunti, accordi, ecc.);
- mantenere il più stretto riserbo su quanto emerso nel corso degli incontri e sui clienti;
- informare i clienti dell'eventuale utilizzo di sistemi di registrazione audio-video, raccogliendone preventivamente il consenso scritto.

In ragione di quanto previsto dai codici vigenti in materia di segreto professionale, il mediatore non potrà essere chiamato a prestare testimonianza su alcun aspetto relativo agli incontri e agli accordi eventualmente emersi dalla Mediazione senza il preventivo consenso da parte di tutte le parti coinvolte nella mediazione.



7. Il Mediatore Familiare ha cura di accettare solo gli incarichi che è certo di poter portare a termine garantendo ai clienti trasparenza, imparzialità e professionalità. Qualora il Mediatore non fosse più in grado di garantire ai clienti la propria imparzialità dovrà rinunciare all'incarico inviando, eventualmente, le parti ad altro Mediatore. Il processo di Mediazione dovrà essere interrotto anche nel caso in cui il Mediatore si rendesse conto che le parti propongono soluzioni contrarie agli interessi di eventuali minori coinvolti. In questi casi, dopo aver adeguatamente informato le parti, la Mediazione verrà terminata e i clienti rinviate ai loro consulenti legali.

8. Il Mediatore Familiare mantiene con tutti i professionisti con cui viene in contatto nell'esercizio delle proprie funzioni rapporti improntati alla correttezza e al rispetto delle rispettive professionalità. Nei confronti di altri Mediatori Familiari uniforma il proprio comportamento ai principi della colleganza, per cui, ad esempio, non prenderà in carico clienti già impegnati in altra mediazione prima che la stessa sia conclusa. Nei rapporti con i legali delle parti il Mediatore avrà cura di salvaguardare la riservatezza del processo, per cui, salvo diverso accordo con i clienti, eventuali informazioni potranno riguardare unicamente le modalità, i principi e le regole del processo.

9. Nel fissare il proprio onorario il Mediatore Familiare ha cura di fissare tariffe chiare ed accessibili per i clienti. Il costo delle sedute e la ripartizione dello stesso tra le parti verranno discussi nel corso del primo incontro. Il pagamento dell'onorario non è vincolato al raggiungimento degli obiettivi fissati. Qualora ritenesse di dover addebitare ai clienti costi ulteriori, gli stessi dovranno essere preventivamente discussi e concordati con le parti.

10. Nelle dichiarazioni pubbliche inerenti la Mediazione Familiare, i suoi presupposti teorici, metodologici e normativi il Mediatore Familiare assume un comportamento eticamente ineccepibile orientato ad aumentare la fiducia dell'utenza nei confronti della metodica e dei professionisti Mediatori. Nel caso in cui al Mediatore Familiare venga richiesto da testate giornalistiche o televisive di fornire il proprio parere professionale su casi di cronaca o di pubblico interesse, il professionista avrà cura di farlo nel pieno rispetto della deontologia professionale e della riservatezza delle parti coinvolte, specialmente nel caso siano coinvolti minori. Allo scopo si richiama la Carta di Treviso che contiene specifiche norme relative alla tutela dei minori da parte dei mezzi di informazioni.



AZIONI DISCIPLINARI

La trasgressione a una o più norme del codice deontologico, e ogni azione od omissione comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti e avrà come conseguenza la convocazione del socio da parte del Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R, che sanzionerà secondo la gravità della trasgressione, e potrà prevedere:

AMMONIMENTO VERBALE – consistente in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene applicato nei casi di abusi o mancanze di lievi entità.

SOSPENSIONE TEMPORANEA – consistente nella sospensione dalla condizione di associato; può essere inflitta sino al massimo di un anno per violazioni del codice deontologico che possono nuocere gravemente a utenti/clienti e altri, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione.

ESPULSIONE – consistente nella cancellazione dall'associazione che si applica nel caso di grave violazione del codice deontologico e/o comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'associazione, o in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per fatti commessi nell'esercizio della professione.

L'associato oggetto di indagine per violazione del codice deontologico sarà convocato di fronte al Consiglio direttivo tramite raccomandata A/R per poter esercitare il diritto di difesa. Nel procedimento disciplinare l'associato potrà essere assistito da un altro socio o da un legale che sarà presente anche durante l'audizione del socio dinanzi al Consiglio.

La sanzione disciplinare potrà essere erogata in caso di mancata comparizione solo in presenza di prova certa del ricevimento dell'avviso di convocazione. Nel caso che l'associato sia impossibilitato a comparire di persona di fronte al Consiglio direttivo può esercitare il suo diritto di difesa facendo pervenire al Consiglio direttivo un memoriale contenente le motivazioni a sua difesa.

La decisione del Consiglio direttivo, corredata dalle motivazioni, verrà comunicata all'associato per lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla comparizione o dal ricevimento del memoriale di difesa. L'associato ha diritto alla piena reintegrazione, qualora non sussistano i fatti accusatori o abbia rimediato alla trasgressione.